


Decreto Rettorale

Indizione delle elezioni dei Direttori di Dipartimento per il triennio accademico 2021/2024

IL RETTORE

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*;

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020, ed in particolare l’art. 33 (relativo alla carica di Direttore di Dipartimento);

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 25 settembre 1997 n. 8999, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 4967 del 24 giugno 2020, ed in particolare gli artt. da 46 a 53, relativi alle elezioni del Direttore di Dipartimento;

CONSIDERATO che il 30 settembre 2021 scadranno i mandati dei Direttori dei 12 Dipartimenti e che, pertanto, occorre indire nuove elezioni per le suddette cariche per il triennio accademico 2021/2024;

VISTO l’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo relativo alla possibilità di svolgere le elezioni in modalità informatiche *“secondo procedure che garantiscano anonimato, integrità e segretezza del voto, nel rispetto della normativa vigente in materia”*;

TENUTO CONTO che è obiettivo dell’Università favorire la massima partecipazione al voto e, al contempo, la semplificazione e la trasparenza della procedura elettorale;

CONSIDERATO che l’informatizzazione e centralizzazione della procedura elettorale favoriscono il raggiungimento dei predetti obiettivi e si rendono, in ogni caso, necessarie in relazione alla situazione emergenziale causata dall’epidemia Covid-19;

VALUTATA la possibilità di svolgere le votazioni per l’elezione dei Direttori dei 12 Dipartimenti attraverso l’utilizzo della piattaforma professionale per il voto on-line Eligo, previa indizione delle elezioni a cura del Rettore con unico decreto e costituzione di un’unica Commissione Elettorale Centrale;

CONSIDERATO altresì che la piattaforma informatica Eligo gestisce ed elabora, automaticamente, anche gli scrutini successivi alle votazioni;

DECRETA
Art. 1 – Indizione

1. Sono indette le elezioni per le seguenti cariche:

- Direttore del Dipartimento di Biotecnologie;
- Direttore del Dipartimento di Culture e Civiltà;
- Direttore del Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica;
- Direttore del Dipartimento di Economia aziendale;
- Direttore del Dipartimento di Informatica;
- Direttore del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere;
- Direttore del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento;
- Direttore del Dipartimento di Medicina;
- Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno - Infantili;
- Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche;
- Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche;
- Direttore del Dipartimento di Scienze Umane;



2. Le votazioni si svolgeranno in modalità informatica nelle forme stabilite dall'art. 9 del presente decreto.

Art. 2 - Calendario delle votazioni

1. Le votazioni avranno luogo con il seguente calendario:
1° votazione: venerdì 18 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.00
(eventuale) 2° votazione: mercoledì 23 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.00
(eventuale) 3° votazione: venerdì 25 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.00

Art. 3 – Elettorato attivo (Elettori)

1. L'elettorato attivo spetta a tutti i soggetti che alla data di indizione delle presenti elezioni risultino componenti del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 47 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. È escluso dall'elettorato attivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo (per la durata della sanzione) gli studenti, dottorandi e specializzandi ai quali siano state comminate sanzioni disciplinari superiori all' ammonizione o che si trovino cautelativamente sospesi in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a loro carico.
4. Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della indizione delle elezioni.

Art. 4 - Elettorato passivo (Eleggibili)

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo, in possesso di un alto e documentato profilo scientifico, afferenti al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni.
2. Nel caso di assenza di candidature da parte di professori ordinari di ruolo o di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto dal successivo art. 9, comma 2, verrà immediatamente avviata una nuova procedura elettorale, con possibilità di presentazione di candidature anche da parte di professori associati.
3. L'elettorato passivo è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovrà optare, prima della nomina, per il regime a tempo pieno.
4. L'elettorato passivo spetta inoltre ai professori o ricercatori di altre università che, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, svolgono totalmente la propria attività di ricerca e di didattica presso l'Ateneo di Verona.
5. Qualora, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 comma 11 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'attività del docente dell'Ateneo sia svolta totalmente presso un'altra università, questo esercita il diritto all'elettorato passivo presso tale università.
6. È escluso dall'elettorato passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria o collocato fuori ruolo per situazioni che determinano incompatibilità, salvo che la condizione dell'esclusione cessi all'inizio del mandato.



7. È escluso dall'elettorato passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
8. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella del Rettore, Presidente della Scuola e componente del Consiglio di Amministrazione
9. Operano, in ogni caso, le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legislazione vigente al momento della indizione delle elezioni.

Art. 5 - Commissione Elettorale Centrale

1. Per la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali è costituita la Commissione Elettorale Centrale, con sede presso l'Ufficio Elettorale - Palazzo Giuliani - Via dell'Artigliere n. 8 (tel. 045.8028214), così composta:

Prof. Giancarlo Tassinari	Decano dell'Ateneo – Presidente
Dott. Giovanni Bianco	Dirigente Direzione Sistemi Informatici e Tecnologie
Dott.ssa Barbara Caracciolo	Responsabile Area Affari Generali e Istituzionali
Dott. Mauro Recchia	Area Affari Generali e Istituzionali
Sig.ra Mara Olivetti	Area Affari Generali e Istituzionali

2. È compito della Commissione Elettorale Centrale raccogliere le candidature. La Commissione Elettorale Centrale ha inoltre il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibererà in via definitiva.

Art. 6 - Liste elettorali

1. Le liste elettorali, distinte per Dipartimenti, vengono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nella home page del sito web Ateneo e dei Dipartimenti.
2. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale Centrale.

Art. 7 - Presentazione candidature

1. La candidatura all'elezione di Direttore di Dipartimento deve essere corredata da un programma e dal curriculum vitae, che includa la documentazione del profilo scientifico del candidato, e dovrà essere inviata, tramite posta elettronica certificata o istituzionale, all'indirizzo mail ufficio.elettorale@ateneo.univr.it **entro e non oltre le ore 10.00 di lunedì 7 giugno 2021.**
2. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute dopo la scadenza del termine sopra indicato.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Centrale si riunirà **alle ore 11.00 di lunedì 7 giugno 2021** per effettuare la validazione delle candidature e decretarne l'ammissione alla procedura elettorale. Le eventuali esclusioni devono essere motivate.
4. Il Presidente della Commissione Elettorale rende immediatamente noto a tutto il corpo elettorale, mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nella home page del sito web del Dipartimento, l'elenco delle candidature che siano state dichiarate validamente presentate, corredate dalla documentazione di cui al precedente comma 1.
5. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della comunicazione contenente l'indicazione delle candidature validamente presentate, i candidati, la cui candidatura sia stata



esclusa, possono presentare opposizione innanzi alla Commissione Elettorale Centrale, che si pronuncia entro i tre giorni successivi.

Art. 8 – Seduta del Consiglio per la presentazione dei programmi

1. Le sedute dei Consigli di Dipartimento per la presentazione delle candidature e dei programmi per la direzione e presidenza, nonché per il dibattito fra i candidati dovranno tenersi, previa apposita convocazione da parte dei rispettivi Decani dei Dipartimenti, in una giornata compresa **tra martedì 8 giugno e martedì 15 giugno 2021**. In ogni Consiglio, il dibattito tra i candidati verrà moderato dal Decano.

Art. 9 - Modalità di votazione

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.
2. Le votazioni sono valide se via abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto e si svolgeranno con modalità esclusivamente informatiche.
3. **L'accesso al voto avverrà da apposito link reso disponibile nella intranet di ateneo. Prima di accedere alla pagina di voto l'elettore dovrà quindi autenticarsi tramite le credenziali uniche di ateneo (GIA).**
4. Sarà possibile votare, per tutto il periodo di votazione previsto dal precedente art. 2, da dispositivi mobili (**smartphone e tablet**) e da qualsiasi desktop (**PC**).
5. È assicurata la compatibilità con i seguenti browser: Internet explorer, Edge Firefox, Safari, Opera e Chrome.
6. Il link per accedere alla pagina di voto sarà reso disponibile esclusivamente su Myunivr il giorno stesso di apertura delle votazioni. Verrà comunque data comunicazione della disponibilità del link sulla casella di posta elettronica istituzionale e sulla home page del sito di Ateneo e dei Dipartimenti. Cliccando sul link si aprirà la pagina di voto e verranno visualizzati i candidati.
7. Per esprimere il voto, occorrerà selezionare il "bottoncino" relativo al candidato scelto per assegnare la preferenza. Occorrerà ripremere per deselezionare il candidato e selezionarne eventualmente un altro. Cliccare poi su «Conferma preferenza». Una volta assegnato il voto, verrà presentata la pagina di riepilogo del voto.
8. Premendo su «Registra preferenza» il voto diventa imm modificabile e comparirà il seguente messaggio: il voto è stato registrato.
9. Ogni elettore potrà esprimere al massimo una preferenza di voto.
10. Ciascun elettore, accedendo al link per la votazione, vedrà esclusivamente la scheda per la quale è chiamato a votare.

Art. 10 - Servizio di assistenza e supporto

1. Durante i giorni di votazione, in caso di problemi tecnici sugli eventuali dispositivi di



ateneo utilizzati, ci si dovrà rivolgere, come di consueto, all'abituale supporto tecnico di riferimento.

2. In caso di difficoltà sulla procedura di votazione, si potrà fare riferimento alla Commissione Elettorale Centrale al n. 045.8028214.

Art. 11 - Risultati

1. La Commissione Elettorale Centrale, al termine delle votazioni, esamina i risultati restituiti dalla Piattaforma informatica, ed il Presidente proclama gli eletti disponendo la pubblicazione dei risultati all'Albo Ufficiale dell'Ateneo sul sito www.univr.it e nell'home page del sito web dei Dipartimenti.
2. I candidati eletti vengono nominati con decreto del Rettore ed entrano in carica all'inizio dell'anno accademico (1 ottobre 2021).

Art. 12 – Linguaggio di genere

1. Tutti i riferimenti declinati al genere maschile devono intendersi riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile.

Art. 13 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Caracciolo, responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali.

IL RETTORE

Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..